

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGOGLIO, PIRO, ARTIOLI, DE CARLI, IOSSA, CAVICCHIOLI, MASTROGIACOMO, ROTIROTI, VAZZOLER, CRISTONI, FERRARINI

Presentata il 21 aprile 1988

Disciplina delle cooperative integrate

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai acquisita alla coscienza comune la consapevolezza che la soluzione del problema degli handicappati e delle persone che vivono particolari situazioni di disagio e di emarginazione è l'inserimento lavorativo.

Questa consapevolezza si oppone a quelle pratiche, purtroppo ancora maggioritarie, che rispondono a logiche di emarginazione che oltre ad essere inique socialmente, miopi e controproducenti, sono anche incostituzionali.

Le esperienze innovative che si stanno sviluppando in Italia ed in altri paesi industrializzati stanno dimostrando, al di là di ogni dubbio, che l'inserimento lavorativo delle persone handicappate, emarginate, offre vantaggi oltre che sul piano sociale anche su quello economico. Infatti l'esclusione di queste persone produce altissimi costi economici per l'aumento della spesa assistenziale.

Con questa legge lo Stato vuole creare le condizioni necessarie alla sopravvivenza, allo sviluppo delle numerose e coraggiose imprese cooperative già esistenti, e alla promozione di nuove imprese cooperative, specialmente in quelle aree del paese dove è più carente lo sviluppo economico e quindi occupazionale.

La natura dell'impresa cooperativa, in virtù dei suoi valori di democrazia, autogestione e partecipazione crea dei processi di socializzazione in grado di favorire la crescita umana dei soci handicappati ed emarginati. Questi processi di socializzazione consentono all'handicappato ed all'emarginato, con la gradualità necessaria, di partecipare sempre più attivamente alle decisioni, alle scelte ed alla organizzazione della vita della cooperativa.

La cooperativa integrata non deve però essere intesa solo come luogo privilegiato di socializzazione, perché essa è soprattutto un luogo di produzione economica.

È, infatti, proprio l'attività economica quella che offre al socio handicappato ed emarginato la concreta possibilità di una riabilitazione o di una integrazione sociale offrendo loro il passaggio da una condizione di marginalità a una di protagonismo economico a pieno titolo.

Questo processo avviene attraverso lo sviluppo di una autonoma capacità professionale, di una maggiore capacità produttiva e di una responsabilizzazione rispetto agli obiettivi economici della cooperativa e, quindi, attraverso la scoperta del concreto legame di solidarietà economica che interrela il singolo socio a tutti gli altri soci.

Infine la condivisione della condizione lavorativa con soci normali, che accettano di rischiare la loro condizione lavorativa ed economica in modo solidale con loro, offre alle persone handicappate ed emarginate una esperienza concreta di solida-

rietà umana e sociale che non può che avere effetti positivi sulla loro salute fisica e psichica e sulla loro realizzazione umana.

Non è illusorio prevedere che questo processo di integrazione e di riabilitazione sociale possa produrre una sostanziosa riduzione della spesa pubblica, sanitaria e assistenziale.

È sulla base di queste considerazioni che lo Stato intende promuovere e favorire le cooperative che abbiano tra i loro soci una percentuale non inferiore al 40 per cento di cittadini che presentino una riduzione permanente delle proprie capacità lavorative con solide invalidità fisiche, psichiche e sensoriali, congenite ed acquisite non inferiore al 40 per cento, oppure che abbiano subito una istituzionalizzazione non inferiore ai cinque anni, o che siano stati in cura presso le unità psichiatriche territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti locali territoriali favoriscono la costituzione di cooperative di produzione e lavoro integrate da soci portatori di *handicap*, e loro consorzi, al fine del loro reinserimento sociale e produttivo.

ART. 2.

1. Le cooperative integrate di cui all'articolo 1 sono costituite in partecipazione non inferiore al 40 e non superiore al 60 per cento, da soci appartenenti alla categoria di cittadini che presentino una riduzione della capacità lavorativa almeno del 40 per cento, per invalidità fisica, psichica e sensoriale, congenita o acquisita, o cittadini che siano stati istituzionalizzati per almeno cinque anni o siano stati in cura ambulatoriale nei servizi psichiatrici territoriali.

2. Possono acquisire la qualità di socio anche soggetti con invalidità totale ma con residua capacità lavorativa.

3. La denominazione sociale deve contenere la indicazione « cooperative di produzione e lavoro integrate ».

ART. 3.

1. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa il numero dei soci di cui all'articolo 2 scenda al di sotto della percentuale minima, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza provvede di ufficio entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947. n. 1577.

ART. 4.

1. Le cooperative di produzione e lavoro integrate, di cui all'articolo 2, sono esenti dal versamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori nella misura del 50 per cento per i soci lavoratori portatori di *handicap*, e totalmente per i soci lavoratori con *handicap* superiore al 70 per cento.

ART. 5.

1. È riservata alle cooperative integrate una quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti parastatali, nella misura massima del 5 per cento, calcolate le detrazioni previste dalle vigenti leggi.

2. La percentuale di cui al comma 1 è riferita all'importo di ciascun lotto di fornitura ovvero al prevedibile fabbisogno globale nell'arco di un biennio, qualora le forniture da appalto abbiano carattere continuativo.

3. È fatto divieto alle imprese cooperative integrate di dare in appalto, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi del presente articolo.

ART. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro e la Commissione regionale per le cooperative integrate ed emanano leggi per la regolamentazione della iscrizione, per la tenuta ed aggiornamento del registro, per il controllo e la vigilanza sulle cooperative integrate e per il funzionamento della Commissione.

ART. 7.

1. Al registro regionale vanno iscritte le cooperative di cui all'articolo 2 che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e che abbiano sede legale nel territorio della regione ed in esso svolgano la loro attività.

ART. 8.

1. Le cooperative integrate non iscritte nei registri regionali non sono ammesse al godimento di agevolazioni o contributi previsti da leggi nazionali o regionali.

ART. 9.

1. Le leggi regionali di cui all'articolo 6 devono prevedere iniziative per la costituzione delle cooperative integrate e interventi di sostegno nella fase iniziale della attività produttiva.

ART. 10.

1. Eventuali contributi regionali previsti per concorrere alla formazione del capitale sociale non possono superare un importo pari a tre volte la quota di capitale versato.

ART. 11.

1. Le regioni concedono alle cooperative integrate contributi in conto capitale, per l'attuazione di progetti di sviluppo.

2. Tali contributi non possono superare il 40 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile e sono erogati in rate annuali.

3. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili, impianti e macchinari destinati all'attività della cooperativa integrata.

ART. 12.

1. Le regioni, nella formulazione dei piani di riparto, prevedono la ammissione con priorità delle cooperative che chiedano di usufruire di agevolazioni creditizie ai sensi delle leggi regionali.

ART. 13.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda le cooperative integrate con lavoratori handicappati una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e previdenza sociale, alle regioni nel cui territorio la cooperativa ha sede legale, entro quaranta giorni dalla data del verbale. »

ART. 14.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cooperative integrate con lavoratori handicappati, i provvedimenti stessi sono disposti previo parere obbligatorio non vincolante della regione territorialmente competente ».

ART. 15.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nell'ambito della sezione di produzione e lavoro è istituita la sottosezione cooperative integrate con lavoratori handicappati ».

ART. 16.

1. Le cooperative per l'inserimento degli invalidi già costituite devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.